n [redacted] VG

Tribunale di Pordenone

riunito nella camera di consiglio del 14/06/2018 nelle persone dei magistrati:

dott. [redacted] Presidente

dott [redacted] Giudice rel.

dott. [redacted] Giudice

sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 12 bis comma 5 legge 3/2012 avverso il decreto di data 28.03.2018 recante l'inammissibilità del piano del consumatore proposto da [redacted] con l'Avv. [redacted]

premesso

con ricorso ritualmente depositato con l'ausilio dell'OCC , [redacted] e [redacted] premesso di versare in stato di sovraindebitamento , proponevano un piano per la ristrutturazione dei debiti rappresentati da un finanziamento concesso da [redacted] per l'acquisto di un immobile adibito a casa coniugale (per il quale il creditore aveva intrapreso azione esecutiva , già dichiarata estinta) e da debiti nei confronti di [redacted]; l'ammontare dei debiti complessivi era pari ad euro 83.635,85 .

Gli istanti proponevano il pagamento integrale dei debiti con il pagamento di una rata mensile di euro 680,00 , di cui euro 550,00 da imputare al pagamento del mutuo residuo ed euro 130,00 ad estinzione dei debiti erariali (pari ad euro 4.959,55).

Il Giudice designato invitava i ricorrenti ad integrare il ricorso avendo evidenziato delle incongruenze nell'ammontare del debito nei confronti dell'istituto di credito nonché nell'aver esposto un debito chirografario residuo che pareva aggiungersi a quello ipotecario verso l'istituto di credito ; chiedeva inoltre venissero chiarite le ragioni dell'aumento della rata del mutuo .

Indi veniva depositata memoria integrativa nella quale i coniugi ricorrenti precisavano il debito nei confronti dell'istituto di credito e le ragioni dell'aumento della rata del mutuo e della sua insostenibilità .

Il Giudice , preso atto delle integrazioni al piano e ritenuto che le stesse non superassero le criticità già evidenziate, dichiarava l'inammissibilità del ricorso.

****

osserva

Il reclamo merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.

In primo luogo va dichiarata la tempestività della memoria integrativa, avendo i ricorrenti (e l'OCC , costituitosi nel presente procedimento *ad adiuvadum*) documentato che essa è stata inviata via pec in data 14.02.2018 e pertanto nel termine assegnato di 15 giorni , decorrenti dal 31.01.2018 , data di comunicazione del decreto recante la richiesta di integrazione.

Risulta inoltre documentalmente che il piano è stato presentato ai sensi dell'art. 9 legge 3/2012 all'agente della riscossione e agli uffici fiscali (all. 68) .

Quanto agli ulteriori profili di inammissibilità reputa il Collegio che essi siano stati superati dalle deduzioni svolte con la memoria di data 13.02. 2018, risultando adeguatamente esplicitate le ragioni dell'aumento della rata del mutuo nonché l'ammontare del debito ipotecario, indicato in euro 78.694,30 .

Inoltre lo specchietto riepilogativo di pag. 3 della predetta memoria, consente una ricostruzione adeguata e comprensibile della natura , ammontare e modalità di pagamento (al 100%) dei debiti oggetto del piano proposto.

Conclusivamente il reclamo va accolto e gli atti trasmessi al giudice designato per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 12 bis legge 3/2012.

[redacted]

PQM

in accoglimento del reclamo proposto da [redacted]

revoca il decreto di inammissibilità del piano del consumatore di data 20/28 marzo 2018 e dispone la trasmissione degli atti al Giudice già designato per quanto di sua competenza .

Pordenone , così deciso nella camera di consiglio del 14.06.2018

Il Presidente [redacted]

Il Giudice rel. [redacted]

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Pordenone
addì 22 GIU. 2018
[redacted]